



Artigianato & Impresa

giugno 2017

Anno IV - n. 6

www.cilanazionale.org

EDITORIALE

Pagina 2

ANALISI

I consumi di energia delle imprese italiane

Pagina 4

PREZZO DEL PETROLIO E CRESCITA ECONOMICA

Costi superiori alla media europea per le imprese italiane

Pagina 3



EDITORIALE

del Presidente della CILA
Antonino Gasparo

Saracinesche chiuse e mai più rialzate, botteghe e attività artigianali che scompaiono ogni giorno, schiacciate da una crisi senza precedenti che pesa come un macigno sull'economia siciliana e non solo.

I dati dei primi tre mesi del 2017 in Sicilia, secondo i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, parlano chiaro: le cessazioni sono 5065, con 3742 iscrizioni su un totale di 74988 imprese artigiane. Palermo: 943 cessazioni d'impresе artigiane e 719 iscrizioni, su un totale di 14528 imprese registrate in città.

“Tutto questo è il frutto di una mancanza di responsabilità politica per la quale le istituzioni dovrebbero essere messe sotto accusa e pagarne le conseguenze. Parliamo di un settore di estrema importanza, peraltro protetto dalla Costituzione, che ormai è sommerso dalle conseguenze di danni ingenti.”

“Anziché valorizzare e proteggere un'eccellenza di estremo valore, aimè, la si sta soffocando fino allo sfinimento con tassazioni insostenibili, con il rifiuto delle banche di dar credito alle attività e con la mancanza di sensibilità su un settore che da sempre è sinonimo di qualità, perizia ma anche d'impegno e sacrificio”.

Per quanto riguarda il 2016, infine, i numeri delle imprese artigiane regionali sono i seguenti: 74988 iscrizioni e 3742 cessazioni. Palermo: 14528 iscrizioni e 719 Cessazioni.

INDICE

- 2 Editoriale del Presidente
- 3 Prezzo del petrolio e crescita economica
- 4 I consumi di energia delle imprese italiane

PAGINA FISCALE

- 6 Scadenze fiscali e contributive
- 8 Sentenze del Giudice Amministrativo

ARTIGIANATO & PMI

- 10 Arriva la sanatoria per le liti fiscali pendenti
- 11 Manovra correttiva 2017: ridotti i tempi della detrazione Iva
- 12 Manovra Correttiva 2017: professionisti inclusi nel meccanismo di split payment
- 13 Fiscotel/Entratel, scatta l'obbligo per compensazione crediti: quali criticità?
- 14 Fondo di garanzia, 100 mila imprese in più potranno accedervi
- 15 Lavoro a distanza differenze tra controllo e violazione privacy
- 16 Manovra correttiva 2017: come cambia l'equity crowdfunding
- 17 La legge è uguale per tutti PMI e start up sotto lo stesso nome

COMMERCIO

- 18 ZTL: conseguenze per il commercio
- 19 Primo semestre 2017 registra un'impennata inflazionistica

AGRICOLTURA

- 20 L'impatto biologico nella produzione avicola
- 22 Green economy e gestione dei rifiuti agricoli
- 23 I rapporti tra committente e appaltatore in agricoltura

Oscillazioni dei prezzi stabili da inizio 2017

Prezzo del petrolio e crescita economica

Costi superiori alla media europea per le imprese italiane

Il calo delle quotazioni del petrolio registrate nel corso del 2015 ha portato a un notevole ridimensionamento della fattura energetica italiana, pur a fronte di un aumento dei consumi di energia e di un indebolimento del tasso di cambio euro/dollaro. La spesa nazionale per l'approvvigionamento di energia dall'estero (costituita dal saldo tra la spesa per l'import e i ricavi dall'export) si è ridotta nel 2015 quasi del 23% con un risparmio complessivo di 10 mld di euro (da 44,5 mld a 34,5 mld). Anche il peso della fattura energetica sul Pil ha registrato una notevole contrazione arrivando al 2,1%, dal 2,8% del 2014. Si tratta di un valore pari a quasi la metà rispetto a quello del 2012 (4% del Pil), anno in cui si è registrata l'incidenza più elevata dell'ultimo decennio. Circa l'84% del risparmio sulla fattura energetica è stato determinato nel 2015 dalla fattura petrolifera, che si è ridotta del 34% consentendo un

risparmio di circa 8,5 mld di euro (da 24,9 mld di euro a 16,1 mld). La contrazione dei prezzi petroliferi ha fatto scendere il peso sul Pil della fattura petrolifera all'1%, il valore più basso dal 2000. Si tratta di una flessione notevole rispetto ai valori registrati negli anni immediatamente precedenti: 1,5% nel 2014 e 2% circa in media nel triennio 2011-2013. In un arco temporale più ampio, il periodo di picco si è avuto tra il 1980 e il 1983 con un valore medio del 4,6%. Il fabbisogno energetico lordo del Paese nel 2015 è stato di 171,3 mln di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), con un aumento del 3,2 % rispetto al 2014, in un contesto di debole crescita economica. L'aumento della domanda di energia primaria ha interrotto il trend negativo che aveva caratterizzato gli anni a partire dal 2010 riportando il valore del 2015, in termini assoluti, prossimo a quello registrato nel 2013.

Il mix delle fonti energetiche impiegate per la copertura della domanda evidenzia come nel 2015 si registri rispetto all'anno precedente un valore stabile per il petrolio (dal 34,5% al 34,6%), una modesta flessione dei combustibili solidi (dall'8,2% al 7,9%) e un aumento del gas (dal 30,5% al 32,3%). Inoltre, a fronte di un lieve incremento nel peso dei consumi di energia elettrica (dal 5,8% al 5,9%) si osserva una flessione più accentuata della quota relativa alle fonti rinnovabili (dal 20,9% al 19,3%). Dopo quasi un decennio in costante crescita, nel 2015 le fonti rinnovabili hanno registrato una flessione rispetto all'anno precedente (-4,5%) e con un valore pari a 33,1 Mtep hanno soddisfatto poco più del 19% dei consumi energetici nazionali, dopo aver raggiunto quasi il 21% nel 2014.


Marco Strada

Italia: fabbisogno di energia
(dati in mln di tep)



Fonte: Unione petrolifera italiana

Italia: consumi di energia per fonte
(2015; quote % del totale)



Fonte: Unione petrolifera italiana

I consumi di energia delle imprese italiane

Gli oneri fiscali incidono sui costi in modo significativo

La spesa per l'energia per le imprese italiane, nel breve periodo, costituisce una voce di costo difficilmente comprimibile. Le aziende hanno destinato all'acquisto di energia elettrica e riscaldamento una quota crescente della loro spesa complessiva. A partire dal 2000, si registra un aumento di un punto percentuale, dovuto in particolare all'incremento della spesa elettrica. La dinamica della spesa, pur influenzata dagli andamenti climatici e dai miglioramenti di efficienza negli usi finali, è determinata prevalentemente dall'andamento dei prezzi, dal momento che le quantità domandate per il riscaldamento e per l'energia elettrica tendono ad essere relativamente stabili nel breve termine.

Considerando un arco temporale ampio è possibile osservare un aumento delle quantità di energia complessivamente utilizzata. Nel

periodo compreso tra il 1990 e il 2015 la quantità consumata in Italia ha registrato un incremento del 2,1%. L'andamento nei quindici anni presenta una dinamica non omogenea che consente di delineare tre fasi: una prima tra il 1990 e il 2005 in cui i consumi evidenziano un aumento del 21,4%; una seconda, tra il 2005 e il 2010, in cui si registra una sostanziale stabilità (-0,3%) e una terza, più recente, tra il 2011 e il 2015 in cui si assiste ad un'inversione di tendenza con una contrazione del 15,6% della quantità di energia. In valori assoluti nel 2015 il consumo totale si attesta attorno ai 47,3 mln di tonnellate equivalenti di petrolio. I dati diffusi dall'Eurostat evidenziano come, nell'Unione Europea, nel primo semestre del 2016 il prezzo medio dell'elettricità per uso domestico (incluse imposte e tasse) si sia attestato a 20,6 euro per 100 kWh a


fronte di un valore pari a 24,1 euro per l'Italia. Tra gli Stati membri della Ue i prezzi dell'energia elettrica presentano un arco di oscillazione piuttosto ampio, a metà del 2016 si passava da un minimo di 9,5 euro per 100 kWh per la Bulgaria a un massimo di 30,9 euro per la Danimarca.

Da tale confronto emerge che le imprese italiane pagano per l'energia elettrica un prezzo superiore a quello medio europeo di 3,5 euro per 100 kWh. Al netto della componente fiscale, il prezzo italiano risulterebbe maggiore di solo 0,9 euro (14,4 euro per 100 kWh contro i 13,5 della media Ue). Il gap in parte si riduce (2,2 euro per 100 Kw/h totali e 1,1 euro al netto delle tasse) se consideriamo solo i paesi dell'eurozona.

I confronti con i valori medi europei e con quelli degli altri paesi forniscono indicazioni significa-


Differenziale Italia/altri paesi nel prezzo dell'energia

(uso domestico; dati in euro; prezzi correnti e potere d'acquisto standard per 100 Kw/h)




Prezzo della benzina in Italia

(euro per 100 litri)



Prezzo del gasolio auto in Italia

(euro per 100 litri)



tive, ma vanno letti con una certa cautela per effetto della differente struttura tariffaria e fiscale che caratterizza i Paesi dell'Unione. Per fornire una lettura che attenui le disomogeneità tra paesi, l'Eurostat fornisce i prezzi espressi in "purchasing power standard (PPS)". Si tratta di una valuta di riferimento comune che tiene in considerazione le differenze di potere di acquisto esistenti tra i diversi Paesi. Una lettura dei prezzi finali dell'energia elettrica espressi in PPS (comprensivi di imposte e tasse) non cambia di molto la posizione dell'Italia che presenta un costo più elevato della media Ue di 3,9 euro per 100 kw/h e di 2,8 euro rispetto alla media dell'area euro. Nel confronto occorre tuttavia tenere in considerazione anche che i dati menzionati, espressi in euro correnti e in PPS, si riferiscono ai prezzi per una fascia di consumo media. La struttura dell'offerta per paesi può portare a scostamenti diversi per fasce di minore o maggiore consumo. L'energia utilizzata per il trasporto deriva principalmente dalla benzina e dal gasolio per autotrazione. La benzina incide mediamente per il 61%, il gasolio pesa

in media per il 30,6%. Nel 2015 la spesa per il gasolio è diminuita del 23%, quelle relative alla benzina e al GPL rispettivamente dell'8% e del 15%. Il contenimento della spesa è legato in prevalenza a un "effetto prezzo" piuttosto che a un "effetto quantità". Nonostante una componente fiscale piuttosto elevata i prezzi dei carburanti hanno registrato, infatti, nel 2015 una flessione legata al calo dei corsi petroliferi. Parte di questa flessione è stata recuperata nel corso del 2016, durante il quale il prezzo dei carburanti è tornato a crescere, pur mantenendosi su livelli mediamente non elevati. I prezzi medi al consumo nel 2015 sono stati pari a 1,538 euro/litro per la benzina e a 1,406 euro/litro per il gasolio auto. I decrementi, rispettivamente del 10% per la benzina e del 13% per il gasolio, sono stati percentualmente meno significativi rispetto alla flessione dei prezzi industriali, dato il peso elevato della componente fiscale. Complessivamente le tasse rappresentano oltre il 65% del prezzo finale della benzina e il 62% del gasolio. In Italia, pur se in contrazione, il peso della bolletta energetica sul Pil è rilevante. Gli

effetti benefici della riduzione del prezzo del petrolio sono stati tuttavia attenuati da alcuni fattori: a) in primo luogo il petrolio soddisfa solo un terzo del fabbisogno complessivo di energia dell'Italia, concentrandosi in particolare nel settore dei trasporti; b) le dinamiche dei prezzi relativi agli altri prodotti energetici, non risultano più fortemente correlati alle quotazioni del petrolio. Ad esempio il prezzo del gas è condizionato dalle quotazioni sugli hub europei con un sostanziale disaccoppiamento dai corsi petroliferi; le quotazioni dell'energia elettrica sono influenzate maggiormente dai mercati del gas e delle rinnovabili dal momento che la produzione con fonte petrolifera è ormai minoritaria; c) in Italia il costo della materia prima influenza in modo meno accentuato i prezzi al dettaglio dei prodotti energetici per effetto di un peso maggiore degli oneri fiscali rispetto ad altri paesi.

Scadenze fiscali e contributive

GIUGNO

16 Giugno

CEDOLARE SECCA

Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di primo acconto per l'anno 2017, unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione.



IMU

Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell'imposta dovuta per l'anno 2017.



INPS – Gestione separata

Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

INPS - versamento

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali

Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati,

su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile

Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento - mensile

Versamento dell'imposta se dovuta.

TASI

Versamento acconto imposta per il 2017.

26 Giugno

IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili

Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2017.

30 Giugno

CAMERA DI COMMERCIO

Termine per il versamento del diritto camerale annuale.

CEDOLARE SECCA

Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016.

IMPOSTA DI REGISTRO

Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2017.

IMU – TASI Dichiarazione

La dichiarazione IMU/TASI 2017 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2016 ha subito variazioni.

INPS – Versamento contributi volontari

Pagamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2017.



LIBRO UNICO DEL LAVORO

Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

MODELLO IRAP 2017

Versamento IRAP (saldo 2016 e 1° acconto 2017)

MODELLO UNICO 2017 PERSONE FISICHE / SOCIETÀ DI PERSONE - VERSAMENTO

Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte Irpef, Ires ed Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l'anno 2016 e del primo acconto 2017.

MODELLO UNICO 2017 SOGGETTI IRES

Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i soggetti IRES che approvano il bilancio nei termini ordinari.



MODELLO UNICO PF 2017 in forma cartacea

Presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi modello Unico 2017 e della destinazione dell'otto e del cinque per mille per le persone fisiche non ob-

Scadenze fiscali e contributive

bligate all'invio telematico.



UNI - EMENS

Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

LUGLIO

17 luglio

INPS – Gestione separata
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

INPS - versamento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali
Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA comunicazione dati dichiarazione d'intento

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.



IVA liquidazione mensile
Liquidazione IVA del mese precedente.

Pagine a cura della Redazione



Cooperativa Sociale
per i servizi
alla Famiglia - ONLUS



5xmille

**Devolviamo il 5 x mille
alle Piccole Imprese e alle famiglie in difficoltà**

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10,c 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Nome Cognome

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5

Via S. Agata dé Goti 4, 00184 - ROMA | Tel. 06.69923330, 06.6797812

Passaparola!

Sentenze del Giudice Amministrativo

ORDINANZA DEL 09/05/2017 N. 11388/6 - CORTE DI CASSAZIONE

*Redditometro: il contribuente può sempre documentare
che il maggior reddito derivi da redditi esenti*

Il contribuente può sempre dimostrare attraverso idonea documentazione che il maggior reddito determinato attraverso accertamento sintetico è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha dunque ribadito il proprio consolidato orientamento in merito (Cass. 1455/2016), secondo il quale, tra l’altro, la prova documentale dell’entità di tali ulteriori redditi e della “durata” del loro possesso è finalizzata a riferire senza dubbio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata sinteticamente.

SENTENZA DEL 11/04/2017 N. 1685/2 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

*La residenza estera è fittizia quando il centro degli affari e degli interessi
non solo economici è in Italia*

L’individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull’effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale.

I giudici lombardi hanno ribaltato la sentenza di primo grado e ritenuto fittizia la residenza estera di due contribuenti italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in uno Stato avente un regime fiscale privilegiato.

Nel caso di specie i giudici hanno fondato la propria decisione su una serie di indizi molto articolati che vanno dall’elevato numero di giorni trascorsi in Italia, alle documentate partecipazioni ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate, alla frequentazione di circoli privati, eventi mondani e sociali nel territorio nazionale, ai cospicui movimenti di capitale e bonifici esteri accreditati su istituti di credito italiani, fino allo sviluppo di rapporti affettivi con soggetti residenti in Italia.

SENTENZA DEL 07/04/2017 N. 9094/5 - CORTE DI CASSAZIONE

Il mancato riparto di quote dopo la liquidazione non esclude la legittimazione passiva degli ex soci

La legittimazione passiva dei soci della società estinta non è messa in discussione dalla circostanza che gli stessi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in seguito al bilancio finale di liquidazione. Così si è espressa la Suprema Corte sposando l’orientamento delle sezioni unite (sentenze nn. 6070 e 6072/2013) secondo il quale la mancanza di attivo da ripartire tra i soci al momento della liquidazione non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione originariamente intrapresa dal creditore verso la società. Al riguardo i giudici di Cassazione ritengono non condivisibile la recente pronuncia n. 2444/2017 secondo la quale, invece, gli ex soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

Sentenze del Giudice Amministrativo

SENTENZA DEL 19/04/2017 N. 3657/19 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

Utilizzabilità del sistema COGNOS

in mancanza di prova documentale del valore delle merci importate

Le autorità doganali possono procedere a determinare l'effettivo valore delle merci importate sulla base del valore di transazione di merci similari quando l'importatore non abbia fornito adeguata prova documentale del valore delle merci importate. Lo dicono i giudici della CTR campana i quali, rifacendosi sia alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20931/2013) che all'interpretazione della normativa comunitaria operata dalla Corte di Giustizia UE (CGUE, sez. VI, 16/06/2016, n. 291), respingono l'appello presentato dall'importatore che aveva impugnato la decisione dell'Ufficio con cui era stato rideterminato il valore doganale delle merci importate. Nel caso di specie il ricalcolo è avvenuto con l'ausilio del sistema Merce/Cognos, sistema di rilevazione e verifica ritenuto assolutamente affidabile poiché fondato su dati provenienti dallo stesso sistema complessivo delle importazioni.

SENTENZA DEL 05/04/2017 N. 264/4 - CAUSE RIUNITE C-217/15 E C-350/15

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ne bis in idem nei procedimenti penali per omesso versamento IVA

“L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'IVA dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati contro una persona fisica”. La Corte di Giustizia europea sottolinea, infatti, come l'applicazione del principio del ne bis in idem, di cui al sopra citato articolo 50, presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali in questione. Nel caso di specie delle cause riunite C-217/15 e C-350/15, i giudici europei rilevano come le sanzioni tributarie siano state invece inflitte alle società, quali persone giuridiche, mentre i procedimenti penali siano stati avviati nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, quali persone fisiche.

ORDINANZA DEL 31/03/2017 N. 8377/6 - CORTE DI CASSAZIONE

Cartelle rottamate: spese processuali a carico del ricorrente

in caso di soccombenza virtuale in Cassazione

L'atto di rinuncia al ricorso successivo alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016 (c. d. “rottamazione dei ruoli”) non esenta il contribuente dal pagamento delle spese processuali ove le eccezioni sollevate per la riforma della sentenza impugnata risultino infondate. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione i quali, dopo aver preso atto dell'estinzione del giudizio dovuto alla cessazione della materia del contendere in corso di causa, hanno ugualmente effettuato la valutazione dei motivi di ricorso e, nel caso di specie, hanno disposto la soccombenza virtuale del ricorrente con relativa condanna al pagamento delle spese processuali.

Arriva la sanatoria per le liti fiscali pendenti

È quanto previsto dalla recente manovra correttiva

Nella “manovrina” finanziaria, con il Decreto Legge del 24 aprile 2017, n.50, trova spazio anche la nuova rottamazione liti fiscali pendenti, ossia una nuova sanatoria o condono per le controversie tributarie. Le liti fiscali pendenti sono controversie riguardanti atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate – come gli avvisi di accertamento o i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni – per i quali è stato presentato ricorso innanzi alle Commissioni tributarie senza che sia stata emessa una sentenza definitiva.

L’importanza di questo nuovo condono è lampante se si considera il numero di processi in corso: ad oggi si registrano infatti quasi 500.000 liti, a cui vanno aggiunte le oltre 50 mila cause ferme in Cassazione; nel solo 2016 le pendenze giudiziarie riguardano una cifra di circa 32 miliardi di euro.

Viene, pertanto, riconosciuta la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, al 31 dicembre 2016, che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate. La chiusura della lite viene determinata dal pagamento di tutti gli importi dell’atto oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardato pagamento, mentre vengono escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Nel caso la controversia riguardi esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la sua definizione è dovuto solo il 40% degli importi contestati. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017, o diluito in un massimo di tre rate qualora



gli importi dovuti siano pari o superiori a 2mila euro.

In caso di pagamento rateale, si specifica inoltre che: la prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, dovrà essere corrisposta entro lo stesso termine previsto per il pagamento in un’unica soluzione, quindi entro il 30 settembre 2017; la seconda rata, anch’essa di importo pari al 40% del totale, dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre 2017; mentre la terza rata, di importo pari al 20% del totale, dovrà infine essere corrisposta entro il 30 giugno 2018.

Non tutte le controversie tributarie saranno ammesse alla definizione agevolata: restano fuori, infatti, le liti su aiuti di Stato e IVA.

Andando ad analizzare nello specifico il nuovo condono, ci sono alcune criticità che potrebbero minarne l’efficacia. Per esempio: dal momento che il principale beneficio della rottamazione consiste nell’azzeramento degli interessi di mora e delle sanzioni, la sua applicazione potrebbe risultare conveniente solo per coloro che prevedono di non avere possibilità di successo col contenzioso.

Dal punto di vista economico, inoltre, la definizione delle liti non risulta conveniente quando gli importi addebitati sono molto elevati: per il pagamento rateale viene infatti concesso un massimo di sole tre rate, e l’80% dell’importo è da versare entro il 2017. Andrebbe quindi aumentato il numero delle rate per far sì che i contribuenti non vengano scoraggiati da importi troppo elevati. Un altro punto critico è poi rappresentato dal fatto che la definizione agevolata può riguardare solo le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate: vengono quindi escluse tutte quelle liti in cui sono parti interessate l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione.

Cosa buone e utile potrebbe infine consistere nell’estendere la possibilità di rottamazione anche alle controversie notificate oltre il 31 dicembre 2016. Detto questo, l’accesso all’istituto presenta numerose limitazioni che rischiano di ridurre sensibilmente la fruibilità della procedura, con conseguenti riflessi anche sul gettito fiscale.

Marianna Naclerio

Manovra correttiva 2017 ridotti i tempi della detrazione Iva

Dichiarazione detrazione Iva entro lo stesso anno

Il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti da sospeso diventa immediato. Tale diritto non potrà più essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorto (quando l'imposta diviene esigibile) ma con la prima dichiarazione utile: quella relativa "all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Così prevede il nuovo Articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 a seguito dell'intervento della Manovra correttiva con l'Articolo 2 Decreto Legislativo 50/2017.

In questo modo viene sostanzialmente ridotto il periodo temporale entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, fino ad oggi ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo

stesso è sorto.

Per esempio: per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019.

Im breve, la nuova normativa sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti, riduce in modo sostanziale i termini entro cui i titolari di partita Iva e quindi imprese e liberi professionisti, potranno detrarre l'Iva a credito sulle fatture di acquisto.

Le novità non finiscono qui. Cambiano anche i tempi di registrazione delle fatture. L'operazione andrà ora eseguita anteriormente alla liquidazione periodica "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" (nuovo Articolo 25 D.P.R.

633/1972).

La novità è volta ad allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell'ambito di un unico periodo di imposta, al fine di rendere più veloce e snello l'incrocio dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria e, dunque, più agevole l'individuazione delle anomalie.

Ma non è stata prevista una disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate. Tale mancanza potrebbe causare l'esclusione del diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle fatture degli anni 2015 e 2016 non annotate nel registro acquisti, per il quale il termine più breve di registrazione fissato dal nuovo articolo 25 sarebbe ormai decorso.

Le novità introdotte con la Manovra correttiva danneggiano, ancora una volta le imprese e il piccolo imprenditore, già strozzato da adempimenti fiscali e da una pressione fiscale tra le più alte in Europa.

Per fortuna che tale Manovra con le misure adottate per il rilancio dell'economia, secondo gli obiettivi dichiarati dal Governo, dovrebbe favorire una crescita PIL più sostenuta e una maggiore stabilizzazione del debito pubblico sui livelli dello scorso anno.

Provate a chiederlo al piccolo imprenditore se questo vuol dire rilancio dell'economia.



Il nuovo split payment rovinerà professionisti e PMI

Manovra Correttiva 2017 professionisti inclusi nel meccanismo di split payment

Dal 1 luglio 2017 scissione Iva per i professionisti alle società pubbliche

L'esigenza di riequilibrare il bilancio pubblico è il motivo principale dell'introduzione di novità fiscali tutt'altro che apprezzate da professionisti e imprese. Il Decreto Legge 50/2017, contenuto nella Manovra correttiva 2017, è la novità che prevede l'estensione dello split payment ai professionisti. Il sistema di scissione del pagamento dell'Iva riguarderà le fatture emesse dai professionisti, a partire dal 1° luglio 2017, nei confronti delle società pubbliche.

Si tratta del meccanismo che consente al committente di trattenere l'Iva che dovrebbe essere versata ai fornitori. Un sistema già introdotto dal governo con la legge di Stabilità 2015 come misura di contrasto all'evasione fiscale. Ora, con l'approvazione di Bruxelles, viene esteso alle società pubbliche con l'obiettivo di avere tra il 2017 e il 2018 maggiori entrate nelle casse

dello Stato. Ma tale modifica rischia di diminuire ancora di più la disponibilità finanziaria delle imprese e riuscirà a contribuire al recupero dell'evasione fiscale solo in minima parte.

I lavoratori autonomi con partita Iva o a prestazione occasionale, a differenza delle imprese, sono soggetti all'onere della ritenuta d'acconto Irpef al 20%, all'obbligo di fatturazione elettronica e alla nuova trasmissione trimestrale Iva che assicurano la tracciabilità dei compensi ricevuti. Con lo split payment, la fattura emessa dal professionista subirebbe quindi una doppia trattenuta: la ritenuta del 20% sommata all'Iva pari al 22%. Una manovra per niente correttiva, anzi squilibrata ed iniqua nei confronti dei lavoratori autonomi, che rischia di togliere il poco ossigeno rimasto a un'intera categoria professionale già in crisi economica.

Anche le imprese si vedranno danneggiate da maggiori costi e saranno costrette a nuovi adempimenti dai quali ne deriverà un costo aggiunto per la tenuta della contabilità aziendale. In particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, il vero problema sarà costituito dai minori incassi di Iva che, a regime nel 2018, ammonteranno a complessivi 15,8 miliardi.

Se, in termini di gettito, tali modifiche determinano sicuramente un notevole impatto positivo, non può non rilevarsi come gli operatori del settore si troveranno ancora una volta a fare i conti con le esigenze di cassa dello Stato.

Marianna Naclerio



Come registrarsi all'F24 telematico? Le informazioni e le tempistiche da sapere

Fiscotel/Entratel, scatta l'obbligo per compensazione crediti: quali criticità?

Con il D.I. 50/2017 servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate obbligatori per partite IVA

Nella 'manovrina' di aprile, il decreto legge 50/2017 allegato al Documento di Economia e Finanza, ha trovato posto anche una modifica sulle modalità per portare a compensazione crediti tramite F24. Si tratta nello specifico dell'articolo 3 della predetta legge che interviene sulla normativa precedente in materia (art. 37, co. 49-bis del DL 223/2006).

Le ultime notizie in campo fiscale si rivolgono in particolar modo ai titolari di partita IVA. Per loro infatti è scattato l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) del modello F24 per compensazioni di qualsiasi importo per crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive di quelle sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Detto altrimenti, il modello F24 web tramite i servizi online delle varie banche o intermediari convenzionati (il cosiddetto "home banking") non sarà più abilitato per la compensazione dei crediti di derivanti dalle fonti elencate. Un'imposizione in più per i tanti titolari di partita Iva che saranno obbligati ad adeguarsi senza congruo preavviso alle nuove istruzioni in materia fiscale indicate da Palazzo Chigi.

Particolarmente delicato è risultato



il nodo circa l'entrata in vigore delle nuove previsioni. In mancanza di disposizioni particolari sull'avvio delle nuove previsioni, la decorrenza è stata fissata al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 aprile 2017. Se tale imposizione trova giustificazione nella specificità della decretazione d'urgenza utilizzata per la manovra, purtuttavia risulta difficile comprendere perché alle modificazioni sull'invio del modello F24 non sia stata attribuita una franchigia temporale per dare modo agli interessati di aver notizia dei cambiamenti e di adeguarsi in tempi ragionevoli.

Una parziale tregua però è giunta dall'Agenzia delle entrate. Nella risoluzione 57/E infatti viene indicato come le verifiche sull'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche per la presentazione del modello F24 saranno eseguite solo a partire dal 1° giugno a causa dei "tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche".

Per chi non lo fosse già, è possibile effettuare la registrazione a Fisconline in due modi: direttamente

sul web oppure recandosi personalmente (o mediante delega a favore di una persona di fiducia) ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Nel primo caso si dovrà accedere al sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e cliccare sull'icona 'Area riservata' sulla pagina in alto a destra. Nel corso della procedura verranno richiesti alcuni dati presenti nell'ultima dichiarazione dei redditi inviata e che quindi è bene avere sotto mano. Entro 15 giorni sarà spedito al domicilio noto all'Agenzia delle Entrate le informazioni per perfezionare la registrazione online.

I cambiamenti sulle modalità per la compensazione dei crediti, che includono soprattutto il nuovo regime sul visto di conformità, dovrebbero portare 900 milioni in più nelle casse dello Stato, ponendo un freno ai recenti aumenti registrati nelle richieste di compensazioni fiscali. Tutto nella speranza che la stretta si concretizzi effettivamente sugli evasori e non vada ad incidere sulla possibilità dei contribuenti di esigere i crediti legittimamente posseduti nei confronti del fisco.

Daniele Di Giovenale

In dirittura di arrivo il nuovo modello di rating del Fondo di garanzia per le Pmi

Fondo di garanzia, 100 mila imprese in più potranno accedervi

Alle 450 mila imprese già ammissibili, il Fondo di garanzia si prepara ad accettarne altre 100mila

Il Fondo di garanzia è stato lo strumento principale messo in campo dal governo nel 2000 contro il razionamento del credito che, con lo scoppio della crisi, minacciava di strangolare le Pmi. La finalità del fondo è favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle fonti finanziarie grazie ad una garanzia pubblica, che sostituisce le possibilità reali delle aziende. Fino a quest'anno la valutazione del merito creditizio veniva effettuata tramite il sistema del credit scoring, che combina tra loro una serie di informazioni fino ad arrivare ad un punteggio di accettazione circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. Sono quattro le tipologie di informazioni più utilizzate: quelle relative al richiedente, quelle relative al finanziamento da erogare, quelle relative al bene da finanziare e infine quelle relative al grado di indebitamento. Nel momento di creazione del Fondo era stato stimato che il 99 per cento delle aziende avrebbe avuto accesso alle garanzie, ad oggi più di 100 mila imprese sono rimaste fuori dal Fondo, senza pertanto la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, cioè senza costi di fidejussioni o polizze assicurative. I ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico hanno siglato un accordo per rilanciare l'attività del Fondo tramite l'introduzione di

Classe di rating	Tasso di default	Valutazione rischio di credito
1	0,12%	Basso
2	1,02%	Contenuto
3	3,62%	Accettabile
4	9,43%	Significativo
5	> 9,43%	Elevato

un nuovo modello di rating. Questo nuovo modello consentirà una stima accurata, non solo della durata e della tipologia di operazione, ma anche della rischiosità delle imprese, introducendo cinque classi di merito creditizio (sicurezza, solvibilità, vulnerabilità, pericolosità e rischiosità). Lo scopo è stabilire percentuali di copertura più elevate per le operazioni maggiormente a rischio e più basse per quelle più sicure. L'attenzione verso la rischiosità permetterà al Ministero dell'Economia di incentrare l'aiuto pubblico verso le aziende ad alto rischio che presentano un reale bisogno di sostegno. Il passaggio dall'attuale sistema di valutazione al modello di rating del fondo consentirà inoltre anche ad altre istituzioni di finanziare operazioni realmente addizionali. Il Fondo verrà riorientato verso categorie precise

di imprese come le operazioni a medio e lungo termine e quelle a fronte di investimenti, le startup, le pmi innovative e il microcredito.

Nel 2017 la riforma sarà sperimentata solo per le operazioni per l'acquisto di beni strumentali, entrerà in vigore dal primo gennaio 2018, arrivando ad erogare, secondo le stime fino a 22 miliardi a pieno regime.

Per la banca risulta molto appetibile l'intervento del Fondo, in quanto assistito dalla garanzia dello Stato, come garanzia di ultima istanza. L'accesso più facile e a condizioni migliori al credito bancario, grazie ai minori accantonamenti che la banca deve effettuare, rende tale strumento la forma migliore di agevolazione oggi disponibile in Italia per la piccola e media impresa.

Elisa Bianchini

Lavoro a distanza differenze tra controllo e violazione privacy

A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, le regole sullo 'smart working' sono più ferree

“Chi controllerà i controllori?”

Così il poeta latino Giovenale si domandava, all'interno di una sua satira, si domanda come si può garantire l'onestà e la buona fede di chi, appunto, controlla. Oggi tale ammonimento non risulta poi così anacronistico in molti campi, dalla politica fino al mondo del lavoro. Questo, infatti, si affaccia a una serie di illimitate di sfaccettature. Uno tra gli ultimi lo 'smart working', cioè una forma d'impiego che non prevede legami d'ufficio o d'orario, ma un servizio che l'impiegato deve svolgere: luogo e orari non importano, purché la scadenza sia rispettata. Come tutti i luoghi di lavoro, però, vi sono

un datore e un dipendente. Come si può costatare che un lavoratore stia effettivamente eseguendo il proprio compito? Fino al mese scorso c'era il dlgs 151/2015, noto come Jobs Act, a legiferare in materia; ma a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione le cose sono ulteriormente cambiate.

La sentenza 22148/2017 della Corte ha ribadito il divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. È necessario, spiega la legge, un accordo fra il datore e le rappresentanze sindacali; sottolineando inoltre che tale norma non è cambiata dopo le modifiche introdotte in materia di

controllo a distanza inserite nel Jobs Act. Questo, infatti, permetteva alle aziende di poter effettuare controlli sugli strumenti da lei concessi al lavoratore (quali computer, cellulare, tablet, ecc.) anche senza previo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale.

Ora ciò non può più accadere poiché, spiega la Cassazione, tale norma va contro l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, emanato antecedentemente al Jobs Act, in materia di violazione della privacy; e poiché nel rapporto di lavoro i dipendenti sono la parte debole del rapporto, la necessità di un accordo sindacale è inderogabile.

Francesco Fario



Il Governo estende la normativa a tutte le Pmi

Manovra correttiva 2017 come cambia l'equity crowdfunding

Incentivi e agevolazioni fiscali basteranno a superare la crisi?

In un contesto europeo di forte crisi economica, che sembra ancora non voler finire, una boccata d'ossigeno per le piccole e medie imprese italiane potrebbe arrivare dalle piattaforme di equity crowdfunding. Il crowdfunding, ossia la raccolta fondi mediante una piattaforma on-line che permette di condividere progetti e idee anche di piccole realtà imprenditoriali aperte al finanziamento di singoli investitori, è uno strumento che negli ultimi anni ha notevolmente preso piede anche nel nostro Paese, che infatti è il primo in Europa ad averne regolamentato la disciplina a livello normativo. Con la recente pubblicazione (a fine aprile n.d.r.) in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.50/2017, la c.d. Manovra correttiva 2017, è stata introdotta la possibilità per tutte le PMI di ricorrere a campagne di raccolta fondi proprio grazie all'istituto dell'equity crowdfunding. Il testo del decreto legge deroga quanto previsto dal codice civile all'art. 2468, primo comma, estendendo l'equity crowdfunding a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l.. La manovra correttiva allarga dunque la platea dei soggetti che possono adottare lo strumento di raccolta di capitali, inizialmente pensato dal legislatore solo per le Startup e PMI inno-

vative. Una piccola rivoluzione per le piccole e medie imprese che di fatto vengono equiparate alle start up innovative, che spariscono nella normativa di riferimento sostituite con un generico "PMI". Questo poi si traduce anche in una serie di vantaggi nell'utilizzo dell'equity crowdfunding: l'intenzione del Governo infatti è quella di permettere alle pmi di ottenere finanziamenti alternativi per le proprie atti-



vità mediante un canale differente da quelli tradizionali, quali prestiti o mutui bancari, con l'obiettivo di sbloccare la crisi economica e far ripartire l'economia nazionale. Grazie alla manovra dunque le pmi potranno usufruire di alcuni vantaggi specificatamente legati all'equity crowdfunding che si traducono in incentivi e agevolazioni fiscali sia per la tassazione del reddito d'impresa che per coloro che decidono di investire nelle piccole e medie imprese. Le imprese infatti potranno decidere il peso che gli investitori potranno assumere all'interno dell'azienda mediante

le quote che acquistano e potranno usufruire per cinque anni anziché quattro degli incentivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro. Gli investimenti effettuati potranno essere detratti, nella dichiarazione dei redditi se fatti da persone fisiche o dal reddito imponibile qualora si tratti di una società, nella misura del 30% superando la precedente previsione del 19%. Appare evidente la spinta che il Governo ha cercato di dare alle PMI italiane offrendo loro la possibilità di ricorrere ad un'alternativa efficace di finanziamento quale l'equity crowdfunding. Resta però da capire se e quanto l'equity crowdfunding possa essere in grado di aiutare concretamente la sopravvivenza e la ripresa delle pmi, specialmente di quelle realtà imprenditoriali più piccole che forse avrebbero necessità di essere accompagnate per mano in questa difficile fase storica attraverso provvedimenti tarati sulle specificità che le caratterizzano. Rinunciare ai prestiti bancari per ricorrere a finanziamenti tramite il web forse non sarà abbastanza per far ripartire il nostro Paese che, non dimentichiamolo, è nella stragrande maggioranza formato da piccole e medie realtà imprenditoriali.

Chiara Troncarelli

Quota 6.880 per le start up innovative in Italia, ma la produzione è ancora bassa

La legge è uguale per tutti PMI e start up sotto lo stesso nome

Crowdfunding alle s.r.l., impegno per gli investitori, detrazione IRPEF

Arriviamo sempre all'ultimo. E quando l'Europa vuole pareggiare i conti e vidimare il biglietto di quelli pubblici, ecco spuntare le manovre correttive. L'ultima, in gazzetta ufficiale il 24 aprile, denominata dagli economisti "la manovrina" copre, con un mantello di agevolazioni, dagli interventi su terremoto alle liti fiscali, per un totale di 3.4 miliardi. La manovra verte al pareggiamento e ad una distribuzione più equa, che si concreta in una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti. Grazie all' "effetto manovrina" il PIL di quest anno sale all'1.1%, nelle stime ufficiali, il deficit scende al 2,1%. Cambiano i parametri e anche i numeri: in Italia la realtà delle start up innovative iscritte al Registro delle Imprese il 31 marzo 2017, prende quota 6.880. Milano e il Nord Italia si confermano come il terreno fertile delle innovazioni. Gli ambiti di pertinenza: commercio, servizi e industria. Quello che stenta ad aumentare è il valore della produzione media. Su 2.860 startup con bilanci depositati, la metà ha prodotto poco più di 20.000 euro. Ma cosa cambia a seguito della manovra correttiva? Le start up cambiano nome, ma non solo. D'ora in poi, il termine



sarà sostituito da PMI, piccola e media impresa. Come primo obiettivo, sono estese a tutte le Pmi una serie di agevolazioni riservate, per ora, alle sole start up innovative, riguardanti la concessione di stock option di dipendenti, collaboratori e amministratori, e alla possibilità di raccogliere fondi con il cosiddetto equity crowdfunding. Si allenta un po' la cinta degli investitori e degli imprenditori, che possono puntare ai nuovi strumenti di ricerca online. Inoltre, si prolungano per le start up innovative, le semplificazioni in materia di lavoro subordinato previste dal decreto crescita 2.0 del 2012: dureranno per cinque anni, e non più per quattro, dalla data di costituzione della società. E cosa cambia per l'investitore? Il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione in cui risultino le condizioni della legge, nonché l'impegno ad utilizzare gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento per almeno 5 anni. Cambiano i nomi, ma anche le scadenze. Dopo la prima apertura al crowdfunding, attuata dalla

Legge di Bilancio 2017 e riservata, però, alle sole start up costituite in forma di s.p.a., la manovra correttiva si estende nei confronti delle s.r.l. Dunque, anche le PMI costituite in forma di s.r.l. potranno accedere al crowdfunding per la raccolta di capitali, tramite le piattaforme online. Dal 1 gennaio 2017 le somme investite nel capitale sociale, start up innovative, ora considerate PMI innovative, potranno essere detratte dall'Irpef, se l'investitore è una persona fisica o una società di persone, o dal reddito d'impresa ai fini Ires al 30%. Detrazione che non vale più per un periodo limitato e che è a regime dal 2017. Va ricordato che, dal 2017 in poi, le start up possono essere definite innovative esclusivamente per i primi 60 mesi dalla loro costituzione: in seguito diventano PMI innovative. Considerata l'urgenza di far emergere l'Italia delle PMI e delle aziende dalla crisi e dal debito pubblico che grava su spese e imprenditori, le modifiche si applicheranno dal 1 luglio 2017. Nella speranza che siano le start up, l'innovazione e l'ingegno italiano a dare i propri frutti, puntando al futuro e all'obiettivo Europa.

Elisa Longo

Zone a Traffico Limitato per regolare l'afflusso dei veicoli e limitare il traffico cittadino

ZTL: conseguenze per il commercio

Un numero sempre più elevato di città italiane ricorre alle limitazioni del traffico nelle aree metropolitane

Ormai quasi tutte le città italiane, ma anche i piccoli borghi, hanno definito piani di mobilità che prevedono strumenti volti a limitare la circolazione di veicoli e ciclomotori in alcune zone e quartieri individuati nel piano regolatore: le ZTL ovvero Zone a Traffico Limitato. Le Amministrazioni comunali, generalmente di concerto con le Associazioni di Categoria che rappresentano le parti sociali ed economiche, definiscono e deliberano ordinanze volte ad attuare sia la settorializzazione cittadina sia la disciplina e gli orari degli accessi che vengono vietati o ridotti in alcune fasce giornaliere e in alcune vie specifiche. Le aree che subiscono questa blindatura sono rappresentate principalmente dai centri storici, aree pedonali o che si vogliono rendere tali, sia al fine di ridurre l'intasamento dei trasporti e rendere quindi più vivibili e apprezzabili le vie centrali, sia per motivi di traffico e inquinamento che in alcuni periodi possono raggiungere soglie allarmanti da monitorare e ridurre per rientrare nei parametri previsti dalle leggi nazionali. Concretamente vengono apposti dei semafori con telecamera, o veri e propri dissuasori fisici come colonnine e sono indicati contestualmente le fasce orarie di libero accesso nella cartellonistica sovrastante. Chiaramente sono previste modalità per garantire la possibilità di transito a particolari categorie di soggetti ad esempio personale sanitario, clienti di hotel, taxi, portatori di handicap, servizio di carico e scarico merci ecc. I comuni hanno il dovere di stabilire formule per semplificare e destinare un certo numero di "pass" che garantiscano l'assolvimento

di servizi primari e il rispetto della normativa. Il fenomeno delle ZTL è ormai inarrestabile e in molte città da anni viene realizzato dalle varie Amministrazioni, cambiando talvolta solo le aree di interesse. Uno degli aspetti sul quale tale limitazione incide è il commercio e sono proprio le attività commerciali, di somministrazione e vendita al dettaglio che negli anni hanno animato le più grandi battaglie contro questo fenomeno. Opinione comune è che blindare gli spostamenti con i propri mezzi allontana il consumatore dal negozio di prossimità e dai centri storici andando a favorire le grandi catene di distribuzione collocate in periferia e servite da importanti sistemi di parcheggio gratuito inesistenti in centro dove spesso, per "fare cassa", i costi della sosta non vengono ridotti né agevolati. A questo si aggiunge l'inefficienza dei trasporti pubblici che non riescono a tamponare questa difficoltà nel realizzare spostamenti verso aree chiuse al traffico. Una delle critiche che costantemente affligge la gestione della cosa pubblica da parte degli operatori economici è dunque lo scarso efficientamento dei piani di mobilità cittadina che deve essere migliorata prima di realizzare qualunque successiva scelta che mortifichi ulteriormente le possibilità di muoversi liberamente. Tuttavia negli anni il fenomeno della ZTL sembra esser stato rivalutato in alcune aree e addirittura considerato come un elemento a tutela di quartieri che, ritenendo di non volersi accostare né paragonare a grandi aree commerciali periferiche, hanno trovato la loro differenziazione e dimensione peculiare nel costruire una nuova immagine di pregio de-

lineata nella possibilità di offrire al consumatore un momento di svago cittadino rilassante, senza preoccuparsi del traffico e dello smog: le aree pedonali spesso riescono anch'esse a creare una rete con un appeal importante sia per il turista che per il cittadino residente o di passaggio. Ogni scelta strategica deve tener conto quindi di specifiche caratteristiche territoriali che le Amministrazioni hanno l'obbligo di valutare. Una grande città che presenta un elevato appeal turistico non potrà non garantire la presenza di vie cruciali libere dai veicoli, contemporaneamente non si può non rafforzare il trasporto pubblico verso quartieri ai quali non si può più accedere diversamente. I commercianti devono cercare di comprendere che la trasformazione del proprio quartiere in un'area libera dal traffico può rappresentare un valore aggiunto e devono affidarsi a professionisti per definire un business plan e per comprendere che tipo di attività si addice a un determinato settore cittadino in modo tale da non disperdere il proprio budget ed eventualmente reinventarsi. Oggi per resistere nel mercato è necessario valutare e contestualizzare la propria attività all'interno di una normativa cittadina complessa che contempla scelte legislative che possono influenzare in modo importante le future dinamiche che riguardano le abitudini d'acquisto e il target di riferimento.

Valeria Della Valle

Torna l'inflazione ed aumentano i costi

Primo semestre 2017 registra un'impennata inflazionistica

Si chiedono interventi per riequilibrare l'ascesa dei prezzi e rilanciare le vendite

Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat e monitorati da Bankitalia descrivono una tendenza in aumento per quanto riguarda l'inflazione nel 2017 (+1,8% ad aprile, dopo il +1,4% di marzo e assestamento col segno più a maggio e giugno) confermata anche dal Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi che, rispetto a recenti dichiarazioni, guarda al fenomeno con moderata preoccupazione sottolineando sia fondamentale che la crescita riguardi strutturalmente l'intera area europea e non singoli paesi anche perché l'aumento dei prezzi non è attribuibile a una significativa impennata dei consumi ma a decisioni di carattere politico causata da manovre correttive realizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su esplicita richiesta della Commissione Europea in fase di controllo dei conti e adeguamento del bilancio del nostro paese al quale sono stati richiesti ulteriori sforzi per rientrare nei parametri dell'Unione. Si può parlare di inflazione "falsata" dunque, derivante da scelte di Palazzo che poco hanno a che vedere con il trend economico reale che stiamo attraversando. I prezzi dei prodotti alimentari e dei beni energetici sono i più variabili all'interno del paniere Istat ma si ritiene possano essere incrementi provvisori: l'aumento del costo del greggio e delle accise sul carburante hanno creato una deriva inflazionistica che facilmente potrebbe essere risolta qualora si ritocassero i valori al ribasso, contemporaneamente il crollo della produzione del settore agricolo con le famose "gelate di gennaio" ha visto un aumento abnorme dei costi degli alimenti di



origine vegetale, di oltre il 30%, anch'esso legato a fenomeni eccezionali che si auspica non si ripetano. Tuttavia l'aumento dei prezzi non ha scongiurato del tutto i consumi che pur mantenendosi al di sotto dei livelli che sarebbero necessari per poter parlare di ripresa economica significativa, registrano una timida crescita in valore percentuale, non sufficiente a parlare di trend positivo. Le vendite al dettaglio segnano nel primo trimestre dell'anno un timido aumento del +0,7% in valore. Le famiglie spendono di più, ma per comprare la stessa quantità di prodotti; si calcola una spesa di circa 450,00 euro annue aggiuntive per ogni nucleo. I volumi acquistati crescono infatti di un quasi impercettibile +0,1%. Cresce l'acquisto dei beni alimentari, probabilmente incentivato dai consumi domestici preferiti ai consumi "fuori casa", tuttavia i numeri sono ben lontani dai livelli record del 2010 e si teme che se non cesserà il fenomeno inflazionistico si registrerà un nuovo pesante arresto delle vendite. Si attende con trepidazione il fenomeno dei saldi estivi come momento per riportare liquidità nelle casse delle attività commerciali coinvolte ed innescare un circolo virtuoso nei settori correlati. Reggono i discount che si mantengono su valori costanti ri-

spetto alla grande distribuzione che invece perde punti. Gli ipermercati registrano un calo di oltre il 3% delle vendite e per la prima volta da molto tempo perdono terreno se confrontati con il negozio di prossimità. Gli operatori continuano a chiedere un calo generalizzato della tassazione perché per risanare il mercato è fondamentale accrescere il potere d'acquisto delle famiglie. Anche le banche devono fare la loro parte e serve una normativa che semplifichi l'accesso al credito specialmente per acquisto scorte e spese d'esercizio. Intanto a maggio sono stati emessi i BTP Italia con durata di 6 anni, tasso reale annuo minimo garantito, cedole semestrali, recupero immediato dell'inflazione grazie alla rivalutazione del capitale corrisposto ogni sei mesi. Tali iniziative però, da sole, non sono sufficienti a supportare la crescita. Il Governo dovrà attuare una riforma del mercato del lavoro e fin quando non si tamponerà in modo importante il numero dei disoccupati non sarà disponibile un bacino di consumatori in grado di sostenere il flusso commerciale richiesto per invertire la stagnazione che da qualche anno caratterizza il Paese.

Valeria Della Valle

Pro e contro della produzione avicola biologica

L'impatto biologico nella produzione avicola

I regolamenti e il dibattito ideologico che contemplano l'etica biologica nell'allevamento avicolo

In seguito all'emissione del Regolamento (CE) 1804/99 "sul metodo delle produzioni animali biologiche" si è aperto il dibattito ideologico sull'applicazione o meno di tale sistema e le eventuali conseguenze sul settore di riferimento. A fianco del progresso della zootecnica tradizionale emerge l'alternativa biologica, l'approccio affine alla biodiversità, parola chiave della società odierna. Con l'inizio del nuovo millennio, l'interesse diffuso verso le tematiche ambientali ha veicolato la produzione verso l'"habitus biologico"; anche grazie a casi, come ad esempio il "pollo alla diossina", che hanno scatenato i timori dei consumatori, inducendo i produttori a voler considerare metodi alternativi a quelli già praticati convenzionalmente. Ad alimentare questo input è stata la

rilevante scoperta scientifica della maggiore quantità di sostanze "nutraceutiche" negli avicoli da allevamento biologico, rispetto a quello tradizionale. Nello specifico carotenoidi, polifenoli, ferro, la vitamina E, gli acidi grassi omega-3 svolgono compiti benefici per la salute umana. L'orientamento comunitario in merito al comparto biologico è racchiuso nel Reg CE 834/07 e nel Reg CE 889/08. Il primo definisce il campo di azione dell'agricoltura biologica e il secondo disciplina le modalità di applicazione, elencando in appendice i prodotti adatti all'utilizzo. Ad una attenta analisi il sopra richiamato Reg (CE) 1804/99 mostra delle lacune nell'eccessivo liberalismo concesso all'allevatore e i contro sono innumerevoli per le problematiche che seguono.

Primo punto: è possibile una completa indipendenza genetica del ceppo avicolo? Alla luce dei fatti la risposta è negativa: nella maggior parte dei casi si è rivelato doveroso l'acquisto di esemplari industriali dall'allevamento tradizionale al fine di rifondere la razza.

Secondo punto: è credibile la conservazione di uno status qualitativo alto della produzione avicola che consideri come parametri di riferimento l'adattamento all'habitat e alla sua evoluzione, la tempra fisica, la vitalità? L'esperienza concreta dimostra come non si verifichi questa condizione ottimale, infatti esperimenti etologici comprovano come volatili allevati con principi biologici dimorino nelle vicinanze del capannone, nonostante la possibilità di ampi spazi aperti di pascolo.





Terzo punto: esemplari “a lento accrescimento”. Questo aspetto viene valutato diversamente in caso convenzionale e nell’assetto biologico. Mentre nel primo caso viene identificato con un più esteso periodo di allevamento, nel secondo caso viene stimato come una macellazione prematura, e pertanto inferiore qualitativamente, sebbene sia ancora in atto il dibattito su che significato preciso dare a questa definizione. Altri sostengono, in ambito comunitario, che “lento accrescimento” voglia intendere pollame di una crescita media pari a 30 grammi. In tale caso verrebbero condotti al macello esemplari di circa 60 giorni, il che contrasterebbe con l’assioma biologico: produzione misurata, ma qualitativamente alta.

Quarto punto: la chiarezza nella certificazione. La confusione insorge qualora vengano destinati ad allevamento biologico esemplari acquistati dal convenzionale. In tale situazione è d’obbligo un’attestazione che precisi il passaggio avvenuto, qualificando di che specie si tratti, in modo che pervenga al consumatore il dato esatto. Mentre la nuova normativa, in sede

comunitaria, è esempio di maggiore chiarezza e di una fedeltà a un discorso ideologico. L’accento viene posto sul legame con la terra che l’allevamento deve contemplare con la conseguente non ammissibilità del “fuori suolo”. Una ipotesi ottimale sarebbe un’azienda agricola mista che possieda campi coltivati a colture differenziate e allevamenti avicoli (avvalorata dal Reg UE 505/2012 che all’art. 19 almeno il 20% degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, dalla stessa regione coordinata con altre aziende biologiche). In tale connivenza le colture nutrono gli animali che a loro volta concimano con le loro deiezioni la sostanza organica del terreno. Ad esempio la pollina risulta un ricco fertilizzante.

Per quanto riguarda le caratteristiche della razza volatile in assetto biologico, esse devono contemplare la piena propensione al pascolo, la rusticità, un accrescimento medio-lento e l’autoctonia. Le specie industriali invece sono scarsamente adattabili all’ambiente e di salute maggiormente cagionevole, assoggettate a un massiccio uso di

integratori alimentari e interventi veterinari. Nello specifico è stato riscontrato che con l’allevamento avicolo convenzionale l’utilizzo eccessivo di medicinali causa il fenomeno dell’“antibiotico resistenza”, considerato dall’OMS e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dannoso per il benessere pubblico. Di contro, il progetto “antibiotic-free”, presentato da Coop in connubio con il Mipaaf, punta sulla presentazione di prodotti, tra cui anche il pollame, allevati con metodo biologico, non intensivo, senza abuso di medicinali. In tal modo vengono offerti al consumatore qualità e una maggiore garanzia di salute.

Rimane un fattore che alimenta il dibattito in corso: l’impossibilità di pascolo in caso di cattive condizioni atmosferiche con conseguente perdita di produttività e di reddito. In conclusione gli step verso un maggiore controllo della qualità degli allevamenti incalzano, mettendo in discussione sempre più un orientamento di tipo tradizionale-convenzionale, a vantaggio di un approccio biologico.

Costanza Marana

Collegato Ambientale 2016: Nuove semplificazioni per le imprese agricole.

Green economy e gestione dei rifiuti agricoli

La tutela dell'ambiente tra green policy innovazione e tecnica delle piccole e medie aziende.

Ancora irrisolte le criticità dei sistemi di smaltimento nelle grandi città e nelle aziende, in campagna elettorale si è riaperto il dibattito politico sulla gestione dei rifiuti. In vent'anni il legislatore, formalmente in linea con l'Europa, ha regolamentato non solo la gestione dei rifiuti urbani, ma anche di quelli speciali, derivanti dai processi di produzione delle attività economiche. L'Italia ha perciò stabilito per le imprese obblighi di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prima di tutto, regolamentando i cd sistemi di gestione ambientale (ISO) ed intervenendo, per la prima volta, sui meccanismi di gestione dei rifiuti agricoli nel 1982.

In materia di rifiuti speciali, caratterizzati da una maggiore complessità delle attività di gestione e smaltimento, la normativa vigente classifica i quelli agricoli in pericolosi e non pericolosi, assegnando un codice C.E.R (Codice europeo di riconoscimento). Rifiuti agricoli pericolosi, ad esempio, sono quelli agrochimici; gli oli esausti di autotrazione, trasmissioni ed ingranaggi; gli oli usati nei circuiti idraulici, batterie ed accumulatori. Lo smaltimento e/o trattamento di altri rifiuti agricoli, quali materiali fecali, liquami e altri effluenti zootecnici sono attentamente regolamentati dalla Direttiva Nitrati, a cui si aggiunge la stringente normativa europea sul reimpiego e/o trattamento delle carogne animali, dei materiali litoidi (quali masse e rocce), delle acque di vegetazione, derivanti dalla pulizia delle coltivazioni e dell'amianto. Le norme di riferimento sono inoltre contenute nel D.Lgs n.152 del 2006 ("Norme in materia ambientale"), a cui è seguita la L. n.13 del 9 febbraio



2009, in base alla quale la P.A ha la facoltà di introdurre semplificazioni amministrative ad hoc nella gestione dei rifiuti a favore delle imprese agricole. Non da ultimo il Collegato Ambientale 2016, ai sensi dell'art. 69, riconosce la possibilità per gli imprenditori di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e di comunicazione al Catasto dei rifiuti, tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) previa compilazione e successiva conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. Questi ultimi devono essere conservati presso la sede delle aziende agricole o le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi ad esse collegate.

La copiosa e complessa legislazione è finalizzata a limitare la produzione dei rifiuti agricoli, al riuso dei prodotti per prolungarne il ciclo di vita, al riciclo dei materiali e al recupero energetico. In tal senso, attraverso l'innovazione e la tecnica, le aziende agricole devono ridurre l'impatto ambientale, come accade nell'agricoltura biologica. Producendo meno prodotti di scarto, le aziende limitano i costi di produzione che dipendono anche

dalla gestione dei rifiuti. Nell'acquisto di attrezzi e macchinari, gli imprenditori devono considerare la resistenza all'usura; nella distribuzione dei prodotti promuovere il sistema del cd "vuoto a rendere" e, nella produzione, impiegare, per più colture o cicli, la stessa plastica di pacciamatura o copertura. Il corretto riciclo dei rifiuti parte dalla loro conservazione e, a tale scopo, le aziende devono destinare appositi magazzini ed affidarsi all'intervento di ditte specializzate o effettuare il conferimento ai centri di raccolta. Meccanismo quest'ultimo che, tramite contratto di servizio, permette alle aziende di essere esonerati dall'obbligo di iscrizione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La strada è ancora lunga. La tutela e la salvaguardia dell'ambiente non richiedono solo l'impegno degli imprenditori, ma anche e, soprattutto, interventi più incisivi della politica, per promuovere e sensibilizzare la green economy. Un progetto possibile e a vantaggio di tutti.

Chiara Colangelo

I rapporti tra committente e appaltatore in agricoltura

Responsabilità solidale del committente: multe spropositate nel caso di piccole infrazioni

Il mondo degli appalti, si sa, è un mondo spietato. La regolamentazione di esso si dipana attraverso una burocrazia spesso farragিনosa e contraddittoria. Il settore dell'agricoltura non fa eccezione, nonostante il carattere di stagionalità da cui è contraddistinto. Il funzionamento di un appalto, come è ben noto, si basa su di un contratto stipulato tra un committente e un'impresa affidataria. Quest'ultima può svolgere i lavori per conto proprio o subappaltare lo stesso ad un'azienda esecutrice. Nella maggior parte dei casi, gli appalti in ambito agricolo si limitano alla cura e al governo del fondo (quindi potature, trattamenti chimici, raccolta meccanizzata) o, interventi di semplice edilizia e impiantistici (pre-disposizione di una connessione internet). In ogni caso, tutte operazioni che non ricadono nell'ambito dell'applicazione del TITOLO V sulle attività di prevenzione in campo edile. Nel momento in cui il committente decide di appaltare un determinato lavoro, deve assicurarsi, come prima cosa, di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa incaricata. Per fare ciò è necessario acquisire il certificato d'iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione dell'impresa del possesso dei requisiti d'idoneità (art. 47 DPR 28/12/2000 n.445). I requisiti di

idoneità dell'azienda affidataria, non li si limitano alla dimostrazione del possesso di forza lavoro e mezzi necessari al compimento del lavoro ma, includono il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'organizzazione del sistema dei ruoli della prevenzione, l'attivazione del protocollo sanitario, l'uso di attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza e l'assoluzione degli obblighi formativi. Il contratto di appalto tra un committente e un'azienda affidataria differisce dalla somministrazione di lavoro "per la organizzazione dei mezzi



necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"(art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003). In sostanza l'appaltatore non può limitarsi ad inviare i propri lavoratori presso l'azienda committente (come avviene nella somministrazione di lavoro) ma, deve assumere personalmente il

rischio d'impresa ed organizzare mezzi e lavoratori affinché venga compiuto il lavoro nei termini stabiliti dal contratto. Molti problemi ha suscitato la circolare n. 2/E del 2013 con la quale l'Agenzia delle entrate ha esteso la responsabilità solidale del committente sui pagamenti delle imposte dovute dall'appaltatore, anche al settore agricolo. La criticità è subito chiara: come si può chiedere ad un'azienda appaltante di verificare gli oneri fiscali dell'appaltatore quando ci sono organi statali deputati a ciò? Inoltre è quanto mai discutibile l'ammontare della multa nel caso ci fossero irregolarità fiscali da parte del contoterzista. La legge, infatti, stabilisce una sanzione pecuniaria che va da 5mila e 200euro. Una cifra spropositata se si pensa agli appalti in campo agricolo che nella maggioranza di casi sono di poche centinaia di euro. È bene, quindi, che il soggetto legislativo riveda tale norma originariamente ideata per il solo settore edile, il quale ha, evidentemente, un flusso di denaro decisamente superiore a quello dell'agricoltura. Il rischio è di paralizzare le imprese agricole, le quali non possono sobbarcarsi l'ulteriore compito di verificare gli obblighi fiscali di terzi, quando è lo Stato ad essere deputato a ciò.

Conciliazione CILA è il nuovo organismo di mediazione civile e commerciale, costituito per trattare tutte le materie previste dalla normativa di conciliazione obbligatoria, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al numero 1035. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffama-

zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve rivolgersi obbligatoriamente ad un organismo di mediazione autorizzato dal



Ministero di Giustizia, prima di iniziare un procedimento civile. Ci sono però anche altre possibilità di mediazione su diritti che rientrano nella disponibilità delle parti. La mediazione, intro-

dotta con il d.lgs 4 marzo 2010 n.28, è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. Comporta vantaggi soprattutto in termini di celerità nella decisione e di costi molto vantaggiosi. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 06 69923330 o scrivere una e-mail all'indirizzo: info@conciliazionecila.it

**Artigianato
& Impresa**

**Anno IV - N. 6
giugno 2017**

**Periodico mensile a carattere
socio-politico, sindacale e
culturale**

Editore:

Federazione Regionale
dell'Artigianato del Lazio

Direttore Responsabile:
Sara Di Paolo

Proprietario:
Antonino Gasparo

Redazione:

Elisa Bianchini
Chiara Colangelo
Valeria Della Valle
Daniele Di Giovenale
Francesco Fario
Elisa Longo
Costanza Marana
Marianna Naclerio
Marco Strada
Chiara Troncarelli
Luca Zeppieri

**Art direction, impaginazione e
grafica:** Marian Bacosca-Tarna

Direttore Editoriale:

Massimo Filippo Marciano
Stampa: Via Giulia, 71, 00186,
Roma, presso ISPA Nazionale

Direzione e Redazione:

Via Sant'Agata dei Goti, 4
00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ovvero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la CILA e/o la redazione del periodico.

L'Editore declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dell'informazione e dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

**Registrazione Tribunale di
Roma No. 298 del 12.12.2013**

RESTIAMO IN CONTATTO

f CILA Nazionale

t @CILA_Nazionale

✉ consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

g+ Cila Nazionale

🔗 www.cilanazionale.org
www.alaroma.it
www.consorziocase.com
www.ispanazionale.org
www.uils.it